

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 018/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 136/CSA- RIUNIONE DELL'11 MAGGIO 2018

I^o COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Agostino Chiappiniello, Avv. Daniela Morgante - Componenti;
Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'ITAL-LENTI A.C. BELLUNO 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 28.02.2018 AL SIG. PAOLO POLZOTTO SEGUITO GARA ITAL-LENTI AC BELLUNO/CALVI NOALE DEL 04.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 7.2.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 91 del 7.2.2018, ha inflitto la sanzione dell'inibizione fino al 28.2.2018 al sig. Paolo Polzotto.

Tale decisione è stata assunta perché il sig. Paolo Polzotto al termine della gara ha tardato volontariamente l'apertura dello spogliatoio arbitrale pretendendo spiegazioni su una decisione assunta durante la gara. Spogliatoio aperto solo a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

- non risulta veritiera l'affermazione secondo la quale lo spogliatoio sarebbe stato aperto solo con l'intervento delle forze dell'ordine;

- la questura di Belluno ha escluso la sussistenza di problemi di ordine pubblico e la circostanza che lo spogliatoio sarebbe stato aperto solo in seguito al loro intervento;

- l'allenatore della società ricorrente ha rilasciato una dichiarazione dinanzi al legale della società, con la quale attesta che lo spogliatoio era aperto mentre la terna arbitrale e il sig. Polzotto si dirigevano verso detto locale;

- se ritardo vi è stato, lo stesso è durato al massimo 30 secondi a causa di una discussione in atto, che riguardava le dichiarazioni scurrili fatte dall'arbitro nei confronti del sig. Polzotto e non per problemi legati alla gara, che la Ital-Lenti di Belluno aveva vinto per 3 a 0.

Con ordinanza istruttoria del 16.2.2018, la CSAN ha sospeso la sanzione e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l'accertamento puntuale della dinamica dei fatti.

La Procura Federale con nota n. 9985 GP/LLP/AC dell'11.4.2018, ha trasmesso la relazione di accertamento delle modalità del comportamento tenuto dal dirigente accompagnatore della squadra Ital Lenti Belluno, sig. Paolo Polzotto.

Il reclamo è parzialmente fondato..

Dalla relazione risulta accertata la situazione di ostacolo alla tempestiva apertura della porta di accesso allo spogliatoio della terna arbitrale a fine gara. Tale circostanza è confermata dalle dichiarazioni del direttore di gara, di entrambi gli assistenti, dell'Osservatore Arbitrale, del dirigente accompagnatore del Calvi Noale e dello stesso dirigente addetto all'arbitro dell'Ital-Lenti A.C. Belluno 1905, che convergono, seppur con sfumature diverse, sulla citata circostanza.

Per stabilire l'arco temporale in cui è rimasto chiuso lo spogliatoio, la Procura Federale si è basata sulla documentazione in atti, ed in particolare ha preso in esame il referto arbitrale e il documento rilasciato dalla Questura di Belluno, su richiesta della Ital-Lenti A.C. Belluno 1905 e allegato dalla società al ricorso promosso presso CSAN.

Dal rapporto di gara redatto dall'arbitro, in corrispondenza dell'indicazione "Ora della Fine" vi è l'annotazione 16,20.

La Questura di Belluno ha affermato: "Il responsabile del servizio, sentito in ordine all'episodio descritto, ha riferito che alle ore 16,30 circa venne richiesta dal commissario esterno la presenza delle forze dell'ordine all'interno degli spogliatoi, in quanto la terna arbitrale non poteva

accedere immediatamente agli stessi a seguito di una discussione con un dirigente dell'A.C. Ital Lenti Belluno. All'arrivo del contingente in servizio, gli operatori intervenuti constatarono che gli arbitri erano già all'interno dello spogliatoio e la situazione risultava tranquilla”.

Da una lettura attenta della predetta documentazione risulta che dalle ore 16,20, termine della gara, si è giunti fino alle ore 16,30 circa allorché giunge la richiesta di assistenza agli agenti tutori dell'Ordine, puntualizzando ovviamente, che la richiesta di assistenza non equivale ancora all'effettivo intervento delle predette Forze dell'Ordine all'interno degli spogliatoi.

Ciò considerato, appare lecito e ragionevole sostenere che si è distanti dall'arco temporale di 30 secondi, ipotizzato dalla società.

In ogni caso, si è in presenza di un ritardo molto contenuto, per cui si ritiene che la sanzione debba essere ridotta nei termini del presofferto.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ital-Lenti A.C. Belluno 1905 di Belluno riduce la sanzione dell'inibizione nei termini del presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. SPORTING FULGOR AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPORTING FULGOR/TURRIS CALCIO A.S.D. DEL 22.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva alla società A.S.D. Sporting Fulgor la sanzione della ammenda di € 500,00 a causa della invasione di campo posta in essere da un sostenitore nel corso della partita A.S.D. Sporting Fulgor/Turris Calcio del 22.04.2018 (Com. Uff. n. 132 del 23.04.2018).

Avverso la decisione del Giudice sportivo proponeva rituale reclamo la A.S.D. Sporting Fulgor rappresentando che la persona responsabile dell'invasione di campo era in realtà un sostenitore della squadra avversaria.

Il reclamo è fondato in quanto, come espressamente riportato nel rapporto di gara che fa fede, effettivamente la persona che ha invaso il campo è indicata in “un sostenitore della Sporting Fulgor riconducibile alla stessa per tuta sociale”.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sporting Fulgor di Zapponeta (Foggia) annulla la sanzione inflitta. Trasmette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo..

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DELL'A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DI COSTANZO CUONO SEGUITO GARA FRATTESE S.R.L./CALCIO POMIGLIANO DEL 22.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al signor Di Costanzo Cuono la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, perché durante l'incontro Frattese/Calcio Pomigliano disputato in data 22.4.2018, il Di Costanzo Cuono rivolgeva espressione irrispettosa all'indirizzo del Direttore di gara e di conseguenza veniva allontanato (Com. Uff. n. 132 del 23.04.2018).

Avverso la decisione del Giudice Sportivo la società A.S.D. Calcio Pomigliano preannunciava reclamo in data 24.4.2018 al quale seguiva trasmissione della documentazione richiesta da parte della Segreteria in data 24.4.2018.

La ricorrente non faceva seguito di alcun motivo di reclamo nel termine perentorio previsto dall'art. 36-bis comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, con conseguente inammissibilità del reclamo.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano D'Arco (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL S.S. MATELICA CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAGRASSI ANDREA SEGUITO GARA MATELICA CALCIO /SAN MARINO CALCIO DEL 29.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018)

La S.S. Matelica Calcio ASD ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n.135 del 30.4.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Matelica/San Marino del 29.4.2018, ha comminato la squalifica per 3 giornate effettive al calciatore Magrassi Andrea *“per avere a pallone lontano colpito un calciatore avversario con una manata al volto”*.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica del calciatore la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che il comportamento del calciatore Magrassi non doveva considerarsi come violento, in quanto lo stesso avrebbe allargato il braccio solo per cercare di liberarsi e non per colpire intenzionalmente l'avversario con una manata.

Il ricorso va in parte accolto in quanto il comportamento tenuto dal calciatore Magrassi Andrea, anche sulla scorta del referto arbitrale, non va qualificato come violento ma come antisportivo e dunque la squalifica può essere rideterminata in 2 giornate.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Matelica Calcio A.S.D. di Matelica (Macerata) ridetermina la sanzione a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'A.S.D. STONE FIVE FASANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD STONE FIVE FASANO/CITTÀ DI FALCONARA DEL 6.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 879 dell'8.05.2018)

La ASD Stone Five Fasano ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A5 pubblicata sul Com. Uff. n. 879 dell'8.5.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra ASD Stone Five Fasano e ASD Città di Falconara del 6/5/2018, ha comminato alla ASD Stone Five Fasano *“la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6”* accogliendo il ricorso della ASD Città di Falconara.

Ciò in quanto la Stone Five Fasano avrebbe schierato nell'incontro in oggetto soltanto cinque calciatrici formate, anziché le sei previste dalle specifiche disposizioni contemplate per le gare della Serie A Femminile dal Com. Uff. n. 1 della Divisione Calcio A5 del 7.7.2017.

Né, secondo la decisione del Giudice Sportivo, rileverebbe la allegazione del certificato storico di residenza della calciatrice Mango Anna dal quale risulta che essa è sempre stata residente in Italia poiché *“tale certificazione di per sé non è idonea a sanare la posizione della tesserata, in quanto la società convenuta avrebbe dovuto provvedere precedentemente alla gara in oggetto, a fare inserire il suddetto nominativo nel sistema informatico della Federazione”*.

Né, sempre secondo la decisione del Giudice Sportivo, rileverebbe l'affermazione della Stone Five Fasano secondo cui la calciatrice Mango Anna sarebbe stata tesserata presso la F.I.G.C. fino dall'età di 15 anni. Ciò in quanto *“...dagli accertamenti svolti presso il sistema informatico la stessa risulta essere stata tesserata dal 20.10.2010, ben oltre quindi il compimento del diciottesimo anno di età”*.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso la Stone Five Fasano chiedendo la riforma della decisione del Giudice Sportivo deducendo alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che la calciatrice Mango Anna risulta tesserata per la F.I.G.C. – L.N.D. dalla Stagione Sportiva 2004/2005 con la società sportiva Real Airola come risultante dal tabulato storico dei tesseramenti della F.I.G.C. Puglia.

Al fine di accertare la effettiva situazione del tesseramento della calciatrice Mango Anna la Corte ha interpellato la Segreteria della Divisione Nazionale Calcio A5 ricevendo in data 10.5.2018 una comunicazione, inoltrata anche alle due società interessate, da cui emerge che *“...la calciatrice in questione aveva un precedente tesseramento per la F.I.G.C. con matricola 4682297”* per cui l'ufficio tesseramento centrale della F.I.G.C. *“...ha pertanto provveduto alla unificazione delle matricole della calciatrice definendo il primo tesseramento per la F.I.G.C. a decorrere dal 17.9.2004”*.

Il ricorso va pertanto accolto sulla base della certificazione acquisita.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Stone Five Fasano di Fasano (Brindisi) annulla la sanzione inflitta ripristinando il risultato acquisito sul campo di 0-2.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Dott. Roberto Vitanza - Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

6. RICORSO DEL VIS PESARO 1898 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER DUE GARE - DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE - E DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE SEGUITO GARA VIS PESARO 1898 A.R.L./CITTÀ DI CAMPOBASSO DEL 29.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018)

Con reclamo tempestivamente proposto, la società Vis Pesaro ha impugnato le decisioni con le quali il Giudice Sportivo ha inflitto:

a) la punizione sportiva della squalifica del campo di gioco per 2 gare effettive a porte chiuse, in campo neutro;

b) ammenda di € 3.000,00 alla società.

La reclamante contesta l'accadimento dei fatti così come descritti negli atti ufficiali di gara e chiede a questa Corte in via principale, la riduzione della squalifica ad un'ammenda con diffida ovvero, in subordine, alla sanzione di disputare una sola partita a porte chiuse e ridurre, comunque, la sanzione dell'ammenda a € 800,00.

Quanto agli addebiti contestati alla società, sanzionata per i gravi episodi posti in essere dai propri sostenitori e tesserati sia durante che alla fine della gara, la reclamante esclude che gli stessi possano avere avuto la natura attribuita dal Giudice Sportivo.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Il contenuto dei referti del Direttore di gara, degli assistenti e del Commissario di campo fornisce prova incontrovertibile del reale svolgimento dei fatti e della loro natura, non potendo quindi condividersi la tesi con la quale la reclamante, nel maldestro tentativo di sminuire condotte la cui gravità è incontestabile, si pone in contrasto con documenti che, tra l'altro, godono di fede probatoria privilegiata.

Questa Corte osserva comunque che, a prescindere dal lato puramente normativo, la linearità e la precisione con la quale è stata descritta la dinamica degli eventi, non lascia spazio ai dubbi interpretativi meramente sollevati dalla società ricorrente.

In una tale situazione, ciò che rileva è la valutazione della congruità o meno delle sanzioni inflitte in merito ai fatti addebitati. Da un esame complessivo degli atti, questa Corte deve ritenere assolutamente congrue le sanzioni irrogate, di entità adeguata alla gravità dei fatti verificatisi, tanto più per le modalità di maturazione.

E difatti, il lancio di numerosi oggetti da parte dei sostenitori della società reclamante, nel corso del secondo tempo, che colpivano al corpo un assistente arbitrale, le minacce e gli insulti rivolti da numerosi tesserati all'indirizzo dell'arbitro che veniva circondato impedendogli di far rientro negli spogliatoi a fine gara, il calcio sferrato sempre da un tesserato della società reclamante che colpiva al polpaccio il Commissario di campo che veniva attinto anche da una bottiglietta piena d'acqua, rappresentano fatti di tale gravità da meritare la squalifica del campo e l'irrogazione dell'ammenda.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Vis Pesaro 1898 di Pesaro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL S.S.D. MANTOVA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AMBROSIANA/MANTOVA DEL 29.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018)

La società Mantova 1911 SSD S.r.l. appella la decisione del Giudice Sportivo che, in relazione alla gara tra l'appellante e l'Ambrosiana del giorno 29.4.2018, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 400,00 perché i propri sostenitori, al termine della gara, entravano, indebitamente, sul terreno di giuoco.

Sostiene l'appellante che, invero, i cancelli sono stati aperti dalle forze dell'ordine proprio per evidenti ragioni di ordine pubblico.

Pertanto il contestato ingresso in campo dei tifosi deve riportarsi a superiori ragioni di ordine pubblico, così valutato proprio dalle forze dell'ordine.

Sostiene l'appellante la propria totale estraneità all'avvenimento e che tale episodio, avvenuto in modo pacifico ed ordinato al termine della gara ad opera di uno sparuto gruppetto di tifosi.

Dalla lettura degli atti del procedimento non è stata dimostrata alcuna responsabilità della società appellante, pertanto deve essere accolto l'appello ed annullata la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Mantova di Mantova annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Italo Pappa

Publicato in Roma il 7 agosto 2018

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Roberto Fabbricini